

Statuto

Art. 1 *Soggetto e Sede*

Il Consorzio denominato “*CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI STUDI UNIVERSITARI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA E NELLA SICILIA ORIENTALE*” in breve “*CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE*” è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Il Consorzio ha sede legale e didattica in Noto, presso il Palazzo della Cultura “Carlo Giavanti”, Via A. Sofia n.78.

Con l’apporto dei Soci fondatori ed ordinari il Consorzio curerà con propri mezzi, con proprio personale e con propria organizzazione la gestione degli scopi sociali di cui al successivo art. 4 ed assumerà ogni altra iniziativa diretta a favorire lo sviluppo degli studi universitari nei territori dei Comuni consorziati, d’intesa con gli organi dei Governi universitari.

Art. 2 *Durata*

Il Consorzio ha la durata di trenta anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti legali dei soggetti di diritto di cui al successivo art. 3.

Il termine è rinnovabile, alla scadenza, per uguale periodo, in mancanza di disdetta espressa, da notificare almeno un anno prima della scadenza a cura degli Enti che eventualmente intenderanno recedere dal Consorzio.

Art. 3 *Soci*

Sono soci fondatori del Consorzio:

- 1) il Comune di Avola;
- 2) il Comune di Noto;
- 3) il Comune di Pachino;
- 4) il Comune di Portopalo di Capo Passero;
- 5) il Comune di Rosolini;
- 6) il Cenacolo Domenicano - Congregazione Religiosa Insegnanti;
- 7) la Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

I soci fondatori effettuano i conferimenti in denaro in misura corrispondente al valore nominale delle quote di propria pertinenza .

Possono altresì essere ammessi successivamente al Consorzio, in qualità di soci ordinari, le persone giuridiche, pubbliche e private che ne condividano le finalità ed accettino il presente Statuto, nonché concorrano con le contribuzioni annuali alla gestione dello stesso.

Le quote di partecipazione dei soci ordinari, che vanno ad aumentare il capitale consortile, non possono superare complessivamente il quarantanove per cento dello stesso.

L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dall’Assemblea dei soci.

Ogni nuovo socio dovrà sottoscrivere numero dieci quote consortili, ciascuna dal valore nominale di Euro cinquecentoventi, così per un importo complessivo di Euro cinquemiladuecento.

I soci potranno sottoscrivere nuove quote col consenso dell’Assemblea dei soci.

L’aumento del capitale sociale è deliberato a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei soci.

L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di assemblea è indipendente dal valore nominale delle quote, è paritaria ed implica la valenza ugualitaria del diritto al voto .

I soci hanno l'obbligo di sostenere le spese di gestione del Consorzio con il versamento di una quota partecipativa annuale all'uopo stabilita nei termini e nella misura dall'art. 8 del presente Statuto.

Le modalità di versamento del contributo sono decise dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio a cui si riferiscono.

Art. 4 ***Finalità***

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- a) promuovere, sviluppare e organizzare l'istruzione universitaria e la ricerca applicata nell'area sudorientale della Sicilia con priorità nei Comuni soci del Consorzio mediante l'istituzione di strutture universitarie statali e non statali di concerto con gli Enti locali e nel quadro del Piano di Sviluppo Universitario Italiano, oltre che nell'ambito dell'autonomia universitaria;
- b) operare come Centro di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca nonché per l'innovazione e il potenziamento delle capacità e delle risorse culturali e tecnologiche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- c) sviluppare, attraverso il regime delle convenzioni o il ricorso a strumenti interconsortili, forme di collaborazione con l'imprenditoria operante nel territorio intercomunale, progetti finalizzati, studi di fattibilità nell'ambito delle iniziative e delle normative nazionali e comunitarie;
- d) sostenere lo sviluppo delle vocazioni e delle risorse territoriali, strutturali e umane dell'area interessata ;
- e) realizzare e gestire strutture e servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività universitarie, nonché assumere ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali anche mediante forme d'incentivazione a favore degli studenti universitari.

Il Consorzio si propone, altresì la promozione, il realizzo e la gestione di servizi per agevolare:

- la frequenza di corsi universitari;
- la promozione di borse di studio;
- borse di insegnamento;
- e quant'altro per favorire lo sviluppo e l'insegnamento.

Art. 5 ***Capitale consortile***

Il capitale consortile è di Euro trentaseimilaquattrocento ed è suddiviso in numero di settanta quote, ognuna delle quali ha valore nominale di Euro cinquecentoventi.

Il capitale consortile è ripartito fra i soci fondatori del Consorzio ed è sottoscritto dai medesimi nelle seguenti rispettive misure:

- 1) il Comune di Avola con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile;
- 2) il Comune di Noto con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile;
- 3) il Comune di Pachino con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile;

4) il Comune di Portopalo di Capo Passero con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile;

5) il Comune di Rosolini con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile;

6) il Cenacolo Domenicano - Congregazione Religiosa Insegnanti con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventotto-percento del capitale consortile;

7) la Banca di Credito Cooperativo di Pachino con numero dieci quote del valore nominale cadauna di Euro cinquecentoventi per l'importo complessivo di Euro cinquemiladuecento pari al quattordicivirgolaventottopercento del capitale consortile.

Ogni elemento acquisito dal Consorzio nel corso della sua durata appartiene al patrimonio consortile, ivi compresi i versamenti delle quote di partecipazione annuale alla gestione effettuati dai soci.

Art. 6 ***Trasferimento di quote***

Le quote sono trasferibili.

Pur rimanendo fermo che ai soci è riservato il diritto di prelazione, il trasferimento potrà aver luogo solamente nei confronti dei soggetti indicati nel precedente art. 3.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie quote deve dapprima informare il Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le condizioni, e quest'ultimo entro il termine di quindici giorni dovrà darne a sua volta comunicazione scritta ai soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono manifestare la loro volontà entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ricevuta e quindi, in mancanza di tale manifestazione di volontà, il socio potrà cedere le proprie quote liberamente.

Il diritto di prelazione fatto valere da più soci potrà essere esercitato in proporzione alle quote di capitale consortile possedute.

I trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati al Consorzio nei termini di legge.

Art. 7 ***Soci – Domicilio legale***

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto intercorrente fra gli stessi ed il Consorzio è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 ***Entrate del Consorzio***

Le entrate del Consorzio sono costituite principalmente dalla contribuzione dei soci, distinta in adesione ed in partecipativa annuale alla gestione.

Quella di adesione è versata una sola volta all'atto d'ingresso nel Consorzio ed è fissata per gli Enti soci-fondatori nei termini di cui al precedente art. 5.

Quella partecipativa annuale alla gestione è fissata dai soci fondatori di anno in anno entro la data di approvazione del bilancio di previsione riferito allo stesso anno.

La quota partecipativa annuale di gestione a carico del Cenacolo Domenicano – Congregazione Religiosa Insegnanti, è fissata pari a quella corrisposta dal Comune di Portopalo di Capo Passero.

L'importo della quota di adesione degli altri Enti pubblici, Enti privati, Istituti di credito, Imprese ed Associazioni private e di categoria che possono essere ammessi a far parte del Consorzio ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto è fissato dall'Assemblea.

È esclusa qualsiasi responsabilità degli Enti aderenti al Consorzio in relazione ad impegni finanziari eccedenti il dovuto contributo di cui ai precedenti commi.

Costituiscono altresì entrate del Consorzio quelle derivanti dall'esercizio della propria attività, dalle entrate patrimoniali e dai contributi periodici o straordinari da parte di soggetti pubblici o privati sovventori.

Art. 9 ***Patrimonio del Consorzio***

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro e/o in natura e dai contributi in conto capitale versati dai costituenti il Consorzio e dai successivi aderenti;
- b) dalle erogazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione Siciliana, degli Enti Locali, di Istituti di credito e finanziari, di altre persone giuridiche e fisiche, di Associazioni;
- c) da lasciti e donazioni, in natura e/o in denaro;
- d) da beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio;
- e) da eventuali fondi di riserva.

Il Consorzio provvede alle spese per lo svolgimento della propria attività con le seguenti risorse finanziarie:

- a) quote di partecipazione degli enti consorziati stabilite dalla convenzione quale concorso alle spese di gestione del Consorzio;
- b) contributi e/o interventi finanziari da parte dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione Siciliana, degli Enti Locali, da Istituti di credito e finanziari, da persone giuridiche e fisiche.

Art. 10 ***Organi del Consorzio***

Gli organi del Consorzio sono:

- a) Assemblea dei soci: Presidente e Vice Presidente;
- b) Consiglio di Amministrazione: Presidente e Vice Presidente;
- c) Amministratore Delegato;
- d) Direttore Scientifico;
- e) Segretario Generale;
- f) Ragioniere Generale;
- g) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 ***Assemblea dei soci***

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti legali degli Enti locali nella persona dei Sindaci (o loro delegati) e dai rappresentanti legali (o loro delegati) degli Enti pubblici o privati, degli Istituti di credito, delle Imprese e delle Associazioni private e di categoria aderenti. L'Assemblea risulta pertanto composta da un rappresentante per ciascun Ente aderente al Consorzio.

All'Assemblea, partecipa un rappresentante dell'Università convenzionata senza diritto di voto.

L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di assemblea è paritaria ed implica la valenza ugualitaria del diritto al voto.

I soggetti ammessi successivamente a far parte del Consorzio hanno diritto di avere un proprio rappresentante in seno all'Assemblea Consortile.

L'ammissione di nuovi soci e le eventuali variazioni nel numero dei componenti dell'Assemblea sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e si riunisce ogniqualvolta il medesimo lo ritiene necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e comunque almeno due volte all'anno.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, dal componente dell'Assemblea più anziano d'età.

Il Presidente dell'assemblea è per statuto il Sindaco della Città ove ha sede il Consorzio; il Vice Presidente dell'Assemblea dei soci è eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può essere ordinaria, straordinaria e d'urgenza secondo le modalità prescritte all'uopo dalla normativa vigente in materia.

L'assemblea è convocata dal Presidente quando lo ritiene necessario oppure su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure ancora su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo obbligatoriamente entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, l'orario ed il luogo della riunione, ed essere ricevuta dai soci:

- a) nei casi ordinari almeno otto giorni prima dalla data fissata per la riunione;
- b) nei casi straordinari almeno tre giorni prima dalla data fissata per la riunione;
- c) nei casi di urgenza mediante telegramma o telefax da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea, salvo i casi in cui siano richieste dalla legge e/o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono validamente adottate quando riportino la maggioranza semplice dei presenti, salvo per gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) e w) del successivo art. 12 da adottarsi a maggioranza semplice dei componenti dell'Assemblea e di cui alle lettere q), r), s), t), x) e v) dello stesso articolo da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano.

Sono rese a scrutinio segreto nel caso in cui le deliberazioni attengono a persone oppure riguardano l'elezione a cariche.

Sono invitati, senza diritto di voto, all'Assemblea dei soci, un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea.

Art. 12 **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di programmazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in ordine a:

- a) la nomina triennale del Vice Presidente dell'Assemblea, scegliendolo fra gli stessi soci con apposito meccanismo di rotazione;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina triennale del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina triennale del Direttore Scientifico;
- e) la nomina triennale dell'Amministratore Delegato;
- g) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) gli indirizzi generali operativi del Consorzio;

- i) le convenzioni con Università ed Istituti;
- k) la Relazione Previsionale e Programmatica;
- l) i Bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano programma e il bilancio di esercizio;
- m) i regolamenti (regolamento per la disciplina dei contratti, di contabilità, ecc.);
- n) le proposte di eventuali modificazioni della Convenzione stipulata tra gli Enti Consorziati e/o dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri soci, nonché dell'eventuale anticipato scioglimento, per le conseguenti decisioni degli Enti Consorziati;
- o) l'accettazione di sovvenzioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche e/o giuridiche;
- p) gli acquisti ed alienazioni immobiliari, permutate;
- q) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- r) le variazioni del capitale sociale;
- s) l'ammissione di nuovi soci e le eventuali variazioni nel numero dei componenti dell'Assemblea;
- t) la revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- u) la nomina triennale del Segretario Generale individuandolo fra i Segretari Comunali dei Comuni soci-fondatori del Consorzio;
- v) la nomina triennale del Ragioniere del Consorzio;
- w) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale;
- x) l'eventuale utilizzo dell'avanzo di esercizio, in parte o per l'intero, per ridurre la quota annuale di compartecipazione alla gestione gravante sui soci;
- y) l'eventuale esclusione di soci.

Relativamente al punto a) del comma 1 del presente articolo l'Assemblea dei soci elegge nel suo seno il Vice Presidente, avvalendosi all'uso del meccanismo di rotazione.

Due terzi dei componenti dell'Assemblea dei soci possono presentare la mozione di revoca del Vice Presidente del CdA e su di essa l'Assemblea è chiamata ad esprimersi ai sensi del punto t) del comma 1 del presente articolo.

Relativamente al punto b) del comma 1 del presente articolo ciascun Sindaco designa per il proprio Comune il Consigliere di Amministrazione e su tale nominativo l'Assemblea è chiamata ad esprimersi.

Per identica ragione lo stesso Sindaco ha il potere di presentare la mozione di revoca del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione e su di essa l'Assemblea è chiamata ad esprimersi ai sensi del punto t) del comma 1 del presente articolo.

Relativamente al punto b) del comma 1 del presente articolo il legale rappresentante della Banca di Credito Cooperativo di Pachino designa per il proprio Istituto il Consigliere di Amministrazione e su tale nominativo l'Assemblea è chiamata ad esprimere la propria valutazione.

Per identica ragione l'Istituto di Credito ha il potere di presentare la mozione di revoca del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione e su di essa l'Assemblea è chiamata ad esprimersi ai sensi del punto t) del comma 1 del presente articolo.

Relativamente al punto c) del comma 1 del presente articolo l'Assemblea dei soci elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i componenti di parte pubblica con apposito meccanismo di rotazione fra gli stessi.

Due terzi dei componenti dell'Assemblea dei soci possono presentare la mozione di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente e Amministratore Delegato e su di essa l'Assemblea è chiamata ad esprimersi ai sensi del punto t) del comma 1 del presente articolo.

Ciascun socio non può ricoprire contestualmente con propri rappresentanti e/o personale non più di un organo rispettivamente fra quelli di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale, Ragioniere Generale, Amministratore Delegato e Direttore Scientifico del Consorzio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in nessuna causa d'incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge in materia di elezione a componente del Consiglio Comunale.

Sulle deliberazioni sono acquisiti i pareri ai sensi della normativa vigente in materia.

I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente, dal componente più anziano d'età fra i presenti alla seduta e dal Segretario Generale.

In caso di assenza del Segretario Generale, il ruolo di segretario verbalizzante viene assunto dal Segretario Generale di uno dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Spetta all'Assemblea dei soci stabilire il compenso, le indennità e l'ammontare i gettoni di presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti gli organi del Consorzio.

Con apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, sono disciplinate la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio, la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, quattro rappresentanti degli Enti pubblici, soci-fondatori del Consorzio, ed uno di nomina della Regione Siciliana ai sensi delle norme vigenti.

Il Consiglio d'Amministrazione è così composto:

- 1) Il Presidente, eletto con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci fra i componenti soci-fondatori il Consorzio tramite meccanismo di rotazione fra gli stessi;
- 2) il Vice Presidente, eletto con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci fra i componenti soci-fondatori il Consorzio tramite meccanismo di rotazione fra gli stessi;
- 3) l'Amministratore Delegato, eletto con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci fra i componenti soci-fondatori il Consorzio tramite meccanismo di rotazione fra gli stessi;
- 4) un componente, eletto con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci fra i componenti soci-fondatori il Consorzio tramite meccanismo di rotazione fra gli stessi;
- 5) un componente, eletto con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci, indicato dalla Regione Siciliana ai sensi delle vigenti leggi.

Il socio che ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del proprio mandato, non sarà rappresentato nel Consiglio di nuova nomina, seguendo un criterio di rotazione tra tutti i soci-fondatori Enti pubblici, ed esprimerà la candidatura, da sottoporre all'Assemblea, per il triennio successivo, del Segretario Generale.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate quando riportino la maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano.

Sono rese a scrutinio segreto nel caso in cui le deliberazioni attengono a persone oppure riguardano nomine ad incarichi.

Di ogni seduta viene redatto il verbale in apposito registro e ciascun verbale è firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dal Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento) e dal Segretario Generale (o da un Segretario comunale di uno dei Comuni consorziati in casi di assenza o impedimento tramite apposito atto del Presidente).

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte pro-tempore dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, per non più di una volta.

Nel caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione si applicano le disposizioni prescritte all'uopo dalla normativa vigente in materia ai fini della loro irrevocabilità e della loro sostituzione con la procedura prevista dall'art. 12 del presente Statuto.

Nel caso di revoca dei suddetti organi l'Assemblea provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista dal già citato art. 13 del presente Statuto.

Art. 14
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, secondo le linee generali del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

Esso inoltre:

- 1) delibera sulle liti attive e passive;
- 2) regola lo svolgimento dell'azione del Consorzio e definisce le linee di indirizzo gestionale sulla scorta delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) cura lo sviluppo delle diverse iniziative utili alle finalità del Consorzio stesso;
- 4) provvede a quanto è necessario per il raggiungimento ed il perfezionamento degli scopi dello stesso, riferendo annualmente all'Assemblea con apposite relazioni;
- 5) approva le proposte degli atti che rientrano nella competenza dell'Assemblea, determinata nel precedente art. 12;
- 6) delibera il nulla-osta alle nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché agli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna.

Sulle deliberazioni sono acquisiti i pareri ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 2) ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio;
- 3) cura l'attuazione delle linee di indirizzo programmatico di cui alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive al Segretario Generale, previa concertazione con l'Amministratore Delegato;
- 4) presenta ogni sei mesi una relazione scritta all'Assemblea sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
- 5) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato;
- 6) definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato;
- 7) dispone la sospensione cautelare dei dipendenti, previa proposta del Segretario Generale.
- 8) ha la rappresentanza processuale e negoziale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di laurea quinquennale, magistrale o vecchio ordinamento e non incorrere nelle incompatibilità previste per ricoprire cariche pubbliche.

Art. 16
Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato competono le funzioni di cui al precedente articolo e quelle conferite dal Consiglio d'Amministrazione.

Spetta altresì:

- 1) l'elaborazione delle linee programmatiche d'investimento e di sviluppo dell'attività consortile, previa concertazione con il Segretario Generale e il Direttore Scientifico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e quindi dell'Assemblea dei soci.

Il candidato alla carica di Amministratore Delegato deve essere in possesso di laurea quinquennale, magistrale o vecchio ordinamento, dimostrare comprovata esperienza manageriale e professionale e non incorrere nelle incompatibilità previste per ricoprire cariche pubbliche.

Art. 17
Direttore Scientifico

Al Direttore Scientifico competono le funzioni conferite dal Consiglio d'Amministrazione.
Spetta altresì:

- 1) la definizione delle direttive in ordine all'attività di supporto alla didattica, previa concertazione con il Governo Universitario.

Il candidato alla carica di Direttore Scientifico, di esclusiva prerogativa del socio Cenacolo Domenicano, deve essere in possesso di laurea quinquennale, magistrale o vecchio ordinamento, dimostrare comprovata esperienza professionale maturata in ambito scolastico e/o universitario e non incorrere nelle incompatibilità previste per ricoprire cariche pubbliche.

Il Direttore Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 18
Segretario Generale

Al Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, compete:

- a) il coordinamento dell'attività amministrativa e del personale;
- b) la cura dell'istruttoria e dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) la cura del sistema di gestione e dei sistemi di controllo;
- d) la partecipazione, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente;
- e) il rogito nell'esclusivo interesse del Consorzio dei contratti e degli atti, dell'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali in cui il Consorzio è parte o ha interesse o è destinatario, stipulati dal Presidente o dai dirigenti;
- f) la direzione organizzativa del Consorzio.

Il Segretario Generale esercita altresì le funzioni che scaturiscono dal ruolo riservatogli dalla legge e/o conferitegli per delega dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.

Il ruolo di Segretario Generale del Consorzio è svolto dal Segretario Generale di uno dei Comuni soci seguendo il criterio di rotazione tra gli stessi.

Ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, la proposta di candidatura è prerogativa del socio, Ente pubblico, che nel triennio precedente ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
Il Ragioniere del Consorzio

Il Ragioniere del Consorzio assolve i compiti di coordinamento generale dell'attività economica e finanziaria, oltre che di verifica della regolarità contabile degli atti e di controllo sulla gestione contabile, secondo le modalità prescritte nel regolamento di contabilità.

Il Ragioniere assicura in conformità alle disposizioni di legge l'unitarietà del sistema contabile, attraverso adeguati supporti cartacei ed informatici a cui accedono gli uffici del Consorzio, ed esercita le funzioni che scaturiscono dal ruolo riservatogli dalla legge.

Al Ragioniere altresì compete:

- a) l'elaborazione dei documenti contabili, previsionali e programmatici;
- b) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- c) la cura delle segnalazioni dei fatti e comunica le proprie valutazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Collegio dei Revisori, ove rilevi che la gestione finanziaria evidenzia il costituirsi di situazioni di pregiudizio dell'equilibrio;
- d) la predisposizione degli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali del bilancio, suggerendo le misure di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili, dell'eventuale disavanzo d'esercizio accertato, o del disavanzo di esercizio previsto in corso d'anno;
- e) la cura delle verifiche di cassa e delle richieste al Tesoriere di utilizzo della liquidità derivante dalle entrate;
- f) la cura della rendicontazione della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio risultante dalle scritture contabili;
- g) la cura della rilevazione dei fatti gestionali nella contabilità finanziaria, economica ed analitica;
- h) la collaborazione alla redazione di rapporti periodici sull'andamento della gestione economico-finanziaria e all'elaborazione di rendiconti, statistiche e dati sulla gestione finanziaria dei servizi erogati dal Consorzio;
- i) la cura e la tenuta degli inventari del patrimonio del Consorzio, ivi compresi i beni ammortizzabili, e degli altri adempimenti contabili sul patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario;
- l) la cura e la tenuta dei documenti contabili, finanziari, economici e fiscali.

Il ruolo di Ragioniere Generale del Consorzio è svolto dal Ragioniere Generale di uno dei Comuni soci seguendo il criterio di rotazione tra gli stessi.

Art. 20

Organo di revisione

L'Organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea elegge, con voto limitato a un componente, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili e/o al registro dei Revisori legali dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, certifica la veridicità e la conformità dei documenti contabili e dei bilanci del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.

Relaziona altresì all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione o quando espressamente richiesto dalla stessa.

Fanno parte del Collegio dei Revisori, i revisori nominati dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 6 Legge Regionale n. 2 del 26/03/2002.

Art. 21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea e immediatamente comunicato agli Enti Consorziati.

Il Bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, contenuto in una dettagliata relazione.

Il Conto Consuntivo è deliberato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il Conto Consuntivo è corredato di relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Apposito regolamento di contabilità, da approvarsi dall'Assemblea, disciplinerà lo svolgimento della gestione contabile, economica e finanziaria nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti Locali, nonché l'operatività dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati di cui al Dlgs n.286/99.

La gestione dei servizi di economato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 22

Criteri di gestione

L'attività del Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e s'informa ai seguenti criteri:

- a) di efficacia;
- b) di efficienza;
- c) di funzionalità ed economicità di gestione;
- d) di elevata qualità dei servizi erogati;
- e) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale.

L'efficacia interna gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

L'efficacia esterna gestionale è la capacità di soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

L'efficienza è il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate e si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.

Art. 23

Destinazione degli avanzi di esercizio

Gli avanzi di esercizio possono essere interamente o in parte destinati al fondo di riserva statutaria.

Le somme accantonate sono utilizzate in armonia con i fini istituzionali del Consorzio.

Altresì l'Assemblea dei soci può deliberare l'utilizzo dell'avanzo di esercizio, in parte o per l'intero, per ridurre la quota annuale di compartecipazione gravante sui soci, compatibilmente con le esigenze economiche del Consorzio stesso.

Art. 24

Esclusione

E' escluso dal Consorzio, previa deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, il socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti sociali;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote consortile sottoscritte, nel versamento di almeno due quote annuali di partecipazione alla gestione, nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che in qualunque modo arrechi danni al Consorzio.

In questo caso al socio escluso spetta il rimborso delle proprie quote calcolato sulla base del loro valore nominale.

Art. 25

Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un istituto di credito operante nella provincia mediante asta o licitazione privata.

Il servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità, ivi compresi le competenze e gli adempimenti contabili.

Le operazioni di cassa (versamenti e prelevamenti) sono compiute, rispettivamente, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento in conformità alle norme relative all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed al regolamento di contabilità del Consorzio.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività consortile nelle more dell'espletamento del procedimento di cui al precedente comma ed evitare al Consorzio di patire danni patrimoniali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dall'Istituto Creditizio socio fondatore.

Art. 26

Controllo sugli atti del Consorzio

Gli atti del Consorzio sono sottoposti al sistema dei controlli secondo la disciplina all'uopo prescritta dalla normativa vigente in materia.

Soggiacciono altresì al regime di pubblicazione all'Albo del Consorzio e diventano esecutive nei modi e nei termini prescritte dalla normativa vigente in materia.

Art. 27

Partecipazione popolare e diritto di accesso

Al Consorzio si applicano le norme all'uopo previste dal Dlgs n. 267/2000 nei limiti della loro compatibilità e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernenti la partecipazione popolare e il diritto di accesso.

Art. 28

Diritto di recesso

Ciascun ente associato può esercitare il diritto di recesso anche prima della scadenza del termine di durata, come previsto dall'art. 2, comma 1, del presente Statuto.

La decisione di recesso ha validità per l'esercizio finanziario successivo a quella dell'adozione dell'atto da parte dell'ente recedente, da notificarsi al Consorzio almeno sei mesi prima dell'inizio della successiva gestione contabile e finanziaria.

In questo caso al socio recedente spetta il rimborso delle proprie quote calcolato sulla base del loro valore nominale.

Art. 29

Scioglimento del Consorzio

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, si procederà nei seguenti termini:

a) i locali in cui opera il Consorzio sono restituiti al Comune di Noto, già concessi da quest'ultimo al primo in comodato d'uso gratuito unitamente agli arredi ed alle attrezzature ivi insistenti alla data di costituzione del Consorzio;

b) l'Assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, che svolgeranno la loro opera in osservanza delle norme di legge.

Art. 30

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia ed, in generale, quelle del Testo Unico relativo all'ordinamento delle autonomie locali, nonché quelle del Codice Civile nei limiti della loro compatibilità.